

# **AMSC S.p.A.**

**Azienda Multiservizi Comunali  
Via Aleardi 70 - 21013 Gallarate  
P.I. 02279540120**

## **Capitolato di polizza di Assicurazione Tutela Giudiziaria**

### **GBS SpA**

**General Broker Service**

**Uffici di Milano**

**Via Giovanni Boccaccio 19 – 20123 Milano**

**Tel. 02 45477450 – Fax 02 45477473**

**Mail: milano@gbsspa.it**

### **PCA SpA**

**Broker di assicurazione e  
riassicurazione**

**S.S. 211 della LOMellina – Loc. S. Guglielmo  
15057 Tortona (AL)**

**Tel. 0131 872546 – Fax 0131 872507**

**Mail: giovanni\_roncaglia@pcabroker.it**

## Definizioni comuni

### ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente :  
gli Amministratori ed i Dirigenti in genere del Contraente.

### ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

### ATTIVITA'

Quella svolta in qualità di Azienda Multiservizi Comunali per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, purché non sia in contrasto con la Legge Italiana.

### BROKER

La G.B.S. S.p.A. General Broker Service in Cobrokeraggio con PCA S.p.A. (in seguito detti più semplicemente Broker).

### CONTRAENTE

La persona giuridica che stipula l'assicurazione.

### FRANCHIGIA

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### INDENNIZZO/ RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### MASSIMALE PER SINISTRO

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni e qualunque sia l'entità dei danni subiti dalle cose.

### MASSIMALE IN AGGREGATO

La somma massima per la quale la Società è chiamata a rispondere per il complesso dei sinistri verificatisi in ciascuna annualità assicurativa.

### POLIZZA

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

### PREMIO

La somma dovuta alla Società.

### RETRIBUZIONE

Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, i dipendenti ed altre categorie equiparabili ad essi ricevono a compenso delle loro prestazioni.

### RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

### SCOPERTO

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

### SINISTRO

Per il recupero di danni extracontrattuali, il verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.

Per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

### SOCIETA'

L'Impresa assicuratrice delegataria della polizza.

## Definizioni di settore

### **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE**

La tutela prestata all'Assicurato per evitare, mediante una transazione tra le parti, di ricorrere al Tribunale.

### **CONTRAVVENZIONE**

Il reato per il quale è prevista come pena l'arresto o l'ammenda

### **DELITTO**

Il reato per il quale è prevista come pena la reclusione o la multa.

### **FATTO ILLECITO**

Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto.

### **FATTO ILLECITO COLPOSO**

L'evento dannoso, non voluto, ma provocato per negligenza, imprudenza ed imperizia (comportamento disattento, trascurato).

### **FATTO ILLECITO DOLOSO**

L'evento dannoso che è stato commesso con l'intenzione di provocare il danno.

### **INADEMPIMENTO CONTRATTUALE**

La violazione degli obblighi nascenti a carico delle Parti a seguito della stipulazione di contratti.

### **REATO**

La violazione di una norma penale che, a seconda della gravità stabilita dal Codice Penale si distingue in delitto o contravvenzione.

### **TRANSAZIONE**

L'accordo attraverso il quale, facendosi reciproche concessioni, i soggetti evitano di insorgere di una lite o pongono fine ad una già iniziata.

### **VERTENZA**

La controversia causata dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

## **Art. 1 - Norme che regolano la polizza**

### **Art. 1.1 - Prova della polizza**

La polizza di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sulla polizza, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

### **Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

### **Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1.7 (Durata della polizza) la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

### **Art. 1.4 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 1.5 - Buona fede**

L'omissione da parte del Contraente di una o più circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano state frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società).

### **Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 1.7- Durata della polizza**

La polizza di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta) e non è previsto il tacito rinnovo. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

### **Art. 1.8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 1.9 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

### **Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 1.11 - Coassicurazione e delega**

Qualora la polizza sia ripartita tra più Società per quote determinate, ciascuna Società è tenuta al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutte le Società (art. 1911 Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative alla presente polizza si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

#### **Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutte le Società ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

#### **Art. 1.13 - Clausola broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberato ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "pagamento del premio";
- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la medie delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scrittadella/e Società in qualunque momento del rapporto;
- il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

#### **Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

Con periodicità annuale, entro 60 gg. dalla data di scadenza della rata annuale di premio, la Società si impegna a fornire al Contraente, i dati afferenti l'andamento del rischio, detto termine viene elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- Sinistri denunciati
- Sinistri liquidati (con indicazione di ogni singolo importo liquidato)
- Sinistri riservati (con indicazione di ogni singolo importo riservato).
- Totale sinistri senza seguito.

#### **Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente**

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata o fax o telegramma indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

#### **Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato / Prospetto di offerta).

#### **Art. 1.17 - Regolazione e conguaglio del premio**

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate o restituite entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 1.18 - Efficacia temporale della garanzia**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto nonché per quelli avvenuti fino a due anni prima della stipula del contratto, in relazione ai quali, al momento della stipula, non sono stati avviati procedimenti giudiziari che coinvolgono l'Assicurato.

L'assicurazione è altresì operante per gli eventi denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza, e comunque entro due anni, a condizione che gli stessi siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere durante la durata del contratto.

La Società

Il Contraente

-----

-----

## **Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria**

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Art. 1). L'eventuale discordanza tra le Norme che regolano la polizza, le Norme del presente articolo, le Norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

### **Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società assicura gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato, in conseguenza di atti e/o fatti commessi con l'espletamento del mandato o lo svolgimento delle mansioni.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale nella fase delle indagini preliminari, ivi inclusa qualsiasi fase precedente il dibattimento, che si concluda con decreto di archiviazione al quale non sia stata fatta opposizione nei termini di legge;
- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato, previo consenso della Società, entro i limiti stabiliti dalle tariffe degli ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia in generale;
- le spese per effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, limitatamente alla guida da parte dell'Assicurato di veicoli a motore di proprietà o in locazione del Contraente;
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 C.P.P.);
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di difesa in procedimenti di responsabilità avanti a TAR, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e altre autorità competenti per responsabilità amministrativa, patrimoniale, e contabile, comprese le vertenze relative a materia fiscale e/o tributaria, comprese le omissioni di atti d'ufficio, nonché difesa relativamente ad addebiti assunti in qualità di Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna (Legge 267/00, 241/90, D.Lgs 165/01 e loro successive modifiche o integrazioni);
- Le spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'autorità competente per ogni ordine e grado avverso le sanzioni anche pecuniarie comminate, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente relativamente a: D.lgs. 196/03 Privacy – D. Lgs 626/1994 e s.m.i. – 758/1994 – 494/1996 e loro s.m.i. , Sicurezza sul Lavoro – D. Lgs. 155/1997 e s.m.i. Igiene dei Prodotti alimentari
- le spese per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subito per fatti illeciti di terzi;

Inoltre, ove applicabile:

- le spese per resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2394 e 2395 del Cod. Civ. ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile dei soggetti Assicurati.

Le garanzie inerenti la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale ed amministrativa, sono prestate purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo

### **Art. 2.2 - Persone e massimali assicurati**

Le garanzie vengono prestate a favore degli Assicurati, come definiti in premessa di polizza, che, in conseguenza di fatti ed atti indicati al precedente Art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione), si trovino implicati in procedimenti di responsabilità penale o civile, purché non vi sia conflitto di interessi con l' Azienda Contraente stessa.

Il massimo rimborso della Società per ogni sinistro è quello indicato nell' Allegato (Prospetto di offerta).

In presenza di più violazioni della stessa natura, per momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. Il sinistro è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento o fatto.

### **Art. 2.3 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

La garanzia non comprende le controversie relative a:

- a. controversie tra Dipendenti ed Amministratori o tra Assicurati;
- b. casi di conflitto d'interesse tra Assicurati ed Azienda Contraente;
- c. il pagamento di multe ed ammende;
- d. procedimenti amministrativi relativi a materia tributaria, fiscale ed affine, salvo quanto previsto nei provvedimenti di responsabilità;
- e. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; tuttavia la Società provvederà ugualmente al rimborso delle spese legali e peritali qualora l'Assicurato venga assolto con sentenza passata in giudicato, il reato venga derubricato da doloso a colposo oppure venga archiviato per infondatezza della "notitia criminis".

### **Art. 2.4 - Limiti territoriali**

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatesi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, Svizzera, e qualsiasi altro Paese dell'U.E. e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Nell'ipotesi di controversie di natura extracontrattuale derivanti da fatti illeciti di terzi e nella ipotesi di procedimento penale a carico dell'Assicurato, la garanzia viene estesa a tutti i paesi extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, oltre ai Paesi della Comunità Europea e alla Svizzera.

## **Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri**

### **Art. 3.1 - Denuncia del sinistro e scelta del legale**

Il Contraente deve, nel più breve tempo, denunciare al Broker qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire al Broker notizia di ogni atto a lui notificato entro 30 giorni dalla data della notifica stessa.

Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società un unico legale e/o perito residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la Società stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

### **Art. 3.2 - Gestione del sinistro**

Ricevuta la denuncia del sinistro, se lo stesso prevede una trattazione extragiudiziale, la Società si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto dall'Assicurato nei termini previsti dalla polizza.

Pena la decadenza delle garanzie assicurative, l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono limitate a due tentativi.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra Assicurato e la Società, la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente dove risiede il Contraente.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### **Art. 3.3 - Recupero di somme**

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o transattivamente vanno invece a favore della Società che le ha sostenute o anticipate.

## Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-polizza.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

La Società

-----

Il Contraente

-----

**ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)**  
 Costituente parte integrante del presente contratto  
*(da compilarsi esclusivamente in sede di offerta Economica)*

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati di seguito riepilogati

<b>1 CONTRAENTE</b>	<b>AMSC SpA</b> Via Aleardi n. 70 21013 Gallarate (VA) P.I. 02279540120
<b>2 DURATA CONTRATTUALE</b>	Anni 5 Dalle ore 24 del 31/12/2008 Alle ore 24 del 31/12/2013 Rateazione annuale del premio
<b>3 RISCHIO ASSICURATO</b>	<b>Tutela giudiziaria</b>
<b>4 MASSIMALI GARANTITI</b>	A) Euro 30.000,00 per sinistro/persona (Presidente – procuratore – Dirigenti) B) Euro 15.000,00 per sinistro/persona (consiglieri)
<b>PERSONE ASSICURATE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Caianiello Gioacchino (Presidente)</li> <li>▪ Fornara Ermanno (Procuratore)</li> <li>▪ Galluppi Luigi (Dirigente)</li> <li>▪ Mustelli Gianmaria (Dirigente)</li> <li>▪ Besani Stefano (Consigliere)</li> <li>▪ Ferrario Roberto (Consigliere)</li> <li>▪ Montalbetti Renato (Consigliere)</li> <li>▪ Buscami Marco (Consigliere)</li> </ul>
<b>6 OFFERTA ECONOMICA</b>	Premio lordo annuo Pro capite Cat. A) Euro ..... Cat. B) Euro .....
<b>PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO (Base per l'aggiudicazione dell'appalto)</b>	Euro .....

## **8 ACCETTAZIONE**

La Società ....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. .... ) n. .... del ....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

## **9 AUTORIZZAZIONE**

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

## **10 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Contraente, ai sensi della Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

La Società

-----

Il Contraente

-----